

Art. 15

1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di **ogni altra forma di comunicazione**¹ sono inviolabili.
2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria **con le garanzie**² stabilite dalla legge.

¹ Compresi telefoni e piattaforma telematiche sulla rete internet.

² Si vedano l'art. 13 comma 2 e 14 comma 2 nello stabilire la Legge.